



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

FORESTE E BONIFICA MONTANA

NUMERO GENERALE	114
DATA	15/03/2021

OGGETTO :

**ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
GESTIONE DEL R.I.M. ED IN PARTICOLARE RICOGNIZIONE
INTERFERENZE, PREDISPOSIZIONE DEI "RUOLI" RELATIVI
AI CANONI CONCESSORI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO
IDRICO DEI COMUNI DELLA CMVC. DETERM. A CONTR. EX
ART. 192 DEL D.LGS N. 267/00, INDIZIONE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1,
C. 2, LT. B) DELLA L. N. 120/20, RISERVATO A OPERATORI
ECONOMICI E A COOP. SOCIALI E LORO CONSORZIATI ART.
112 DLGS 50/16 CIG 8659574A85 CUP G74E21000040005**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

PREMESSO CHE:

- con Convenzione in data 30/04/2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Deliberazione assembleare n. 27 in data 21/12/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con Deliberazione assembleare n. 28 in data 21/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11/01/2021, prot. 0000240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

PREMESSO altresì che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai Comuni "le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore" e "la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso";
- ai sensi dell'art. 14, comma 25-31, della legge 122/2010, le Comunità Montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai Comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;

CONSIDERATO che con Deliberazione d'Assemblea n. 32 del 20/12/2019 la Comunità Montana ha ritenuto opportuno, per motivi di omogeneità di gestione del territorio comprensoriale, anche per quanto concerne il riutilizzo degli introiti, coadiuvare i Comuni e assumere la gestione e la manutenzione ordinaria del Reticolo Idrico Minore, approvando a tale scopo lo schema di convenzione, che all'art. 4 prevede i seguenti impegni per la Comunità Montana:

- predisporre la ricognizione degli attraversamenti degli alvei con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento, nonché degli attraversamenti degli alvei con linee aeree elettriche;
- quantificare i canoni relativi alla concessione per l'occupazione dei beni del demanio idrico minore;
- predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa preordinata alla richiesta di riscossione dei canoni;
- eseguire mediante l'utilizzo dei canoni introitati sul Reticolo Idrico Minore Comunale la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al Reticolo Idrico Minore Comunale, calcolare l'importo dei canoni dovuti, e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- trasmettere al Comune, annualmente, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;

- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività;
- fornire a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei corrispettivi previsti al successivo comma 2; qualora anche il Comune fosse coinvolto direttamente nel contenzioso, la Comunità Montana provvederà al completo rimborso delle spese sostenute dal medesimo, previa presentazione di rendicontazione analitica.

RILEVATO che:

- l'Amministrazione intende procedere all'attivazione del servizio di "ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED IN PARTICOLARE RICOGNIZIONE INTERFERENZE, PREDISPOSIZIONE DEI "RUOLI" RELATIVI AI CANONI CONCESSORI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA" inizialmente destinato a 14 Comuni e successivamente esteso ad ulteriori Comuni aderenti all'iniziativa;
- è volontà di questa Amministrazione favorire operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate come declinato nell'art. 112 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

RILEVATO che il servizio richiesto non è presente in Convenzione Consip né i servizi assimilabili presenti sono sovrapponibili alle prestazioni da erogare dalla Comunità Montana ai Comuni che hanno aderito al servizio così come dettagliatamente descritto del capitolato speciale in approvazione;

RITENUTO, quindi di indire una procedura negoziata per l'affidamento del servizio "de quo";

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive l'adozione d'apposita determinazione preventiva per la stipulazione del contratto, indicante:

- a) il fine che con lo stesso s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 196.597,18, (composto come segue € 98.298,59 importo a base d'asta, € 98.298,59 importo opzionale per incremento dei Comuni oggetto di indagine) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- il contratto avrà per oggetto l'attività di supporto tecnico-amministrativo alla gestione del reticolo idrico minore ed in particolare ricognizione interferenze, predisposizione dei ruoli relativi ai canoni concessori di occupazione del demanio idrico dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) la scelta del contraente sarà effettuata con Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riservato a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 112 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
 - b) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla scelta del contraente nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata con consultazione di tutti gli operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato, non operando pertanto alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

RILEVATO che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata è avvenuta mediante indagine di mercato espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel (ID 133520529), consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, pubblicata dal 14.01.2021 al 28.01.2021;

RICHIAMATA la deliberazione dell'A.N.A.C. 1121 del 29.12.2020 ad oggetto "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021*" la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la corresponsione di un contributo pari a € 225,00 per ogni appalto il cui importo a base di gara sia compreso fra € 150.000,00 e € 300.000,00;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riservato a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 112 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del codice;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata c/o la Comunità Montana di Valle Camonica), per l'assunzione delle procedure di gara utili all'aggiudicazione del servizio, e che ha già selezionato le ditte da invitare alla procedura negoziata

mediante indagine di mercato; la procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 225,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0902202
Creditore				AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Oggetto/Causale				Contributo gara servizio "Attività di supporto alla gestione del R.I.M."					
Importo				€ 225,00					

5. di imputare la spesa di € 225,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2021	2.02.03.05.001	2512	€ 225,00

6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foreste e Bonifica Montana
Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA